

# **Svincolo dalla destinazione ad uso scolastico delle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 512/1, C.C. Mezzocorona, ai sensi dell'art. 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.**

## **Determinazione n. 8364 del 31/07/2026**

**Svincolo dalla destinazione ad uso scolastico delle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 512/1, C.C. Mezzocorona, ai sensi dell'art. 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.**

N. 8364 DI DATA 31 LUGLIO 2026  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA  
OGGETTO:

Svincolo dalla destinazione ad uso scolastico delle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 512/1, C.C. Mezzocorona, ai sensi dell'art. 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

RIFERIMENTO : 2026-S180-00080

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

**IL DIRIGENTE**

- Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'art. 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010 e, in particolare, l'art. 5 "Disposizioni transitorie" che prevede l'applicazione dei termini, delle modalità, dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 106, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per le domande di contributo presentate dopo il 31 maggio 2009;
- visto l'art. 107, comma 2, della predetta legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, il quale prevede che sulle strutture adibite a scuole dell'infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai Comuni e oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali previsti dall'art. 106, sia posto un vincolo di destinazione ad uso scolastico per un periodo da determinarsi dalla Giunta provinciale commisurato all'entità dei contributi concessi;
- dato atto che con riferimento alle domande presentate dopo il 31 maggio 2009 i termini, le modalità, i limiti e le condizioni relative al vincolo di destinazione ad uso scolastico sono stati stabiliti nell'ambito delle direttive per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione degli interventi edilizi sulle scuole dell'infanzia equiparate di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 16 di data 15 gennaio 2010 e ss.mm.;
- considerato che il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta del Dirigente della Struttura provinciale competente, verso presentazione del provvedimento di concessione del contributo;

- vista la determinazione n. 162 di data 15 dicembre 2014, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, della legge provinciale n. 5/2006, ha concesso all'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Mezzocorona un contributo di euro 225.352,37 per la messa a norma in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti del piano seminterrato dell'immobile adibito ad uso scolastico;

- preso atto che l'immobile individuato sulla p.ed. 512/1, C.C. Mezzocorona, di proprietà della Parrocchia di S. Maria Assunta di Mezzocorona, risulta diviso nelle pp.mm. 1, 2 e 3;

- dato atto che la suddetta determinazione ha erroneamente istituito a decorrere dalla data di fine lavori, avvenuta il 31 agosto 2015, un vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico sull'intera p.ed. 512/1, P.T. 699, C.C. Mezzocorona, anziché sulla sola p.m. 2

della p.ed. 512/1, che contraddistingue gli spazi destinati a scuola dell'infanzia;

- vista la nota protocollata in data 20 luglio 2026 al n. 587213, con la quale il legale rappresentante dell'associazione Amici della scuola dell'infanzia di Mezzocorona ODV,

Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Mezzocorona, ha chiesto lo svincolo dalla destinazione a scuola dell'infanzia insistente sulle pp.mm. 1 e 3, limitando il vincolo RIFERIMENTO : 2026-S180-00080  
Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

di destinazione ad uso scolastico esistente alla sola p.m. 2 che contraddistingue gli spazi destinati a scuola dell'infanzia;

- considerato il parere positivo allo svincolo di data 20 luglio 2026 espresso dal tecnico competente del Servizio Istruzione;

- preso atto che le pp.mm. 1 e 3 di cui si chiede lo svincolo non sono mai state interessate dai lavori finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 162 di data 15 dicembre 2014 per i quali è stato istituito il vincolo di destinazione in essere, e che non sono mai state utilizzate per le attività della scuola dell'infanzia;

- ritenuto pertanto di poter accogliere la domanda di svincolo così come richiesta dal legale rappresentante dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Mezzocorona;

- dato atto che deve essere conseguentemente adeguato il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico stabilito con la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 162 di data 15 dicembre 2014, per il quale era stata presentata istanza di annotazione con G.N. 1365/2016, limitandolo alla sola p.m. 2 della p.ed. 512/1, ora P.T. 2949 II, C.C. Mezzocorona, che contraddistingue gli spazi destinati a scuola dell'infanzia;

- dato atto che il procedimento in oggetto, di cui è responsabile il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia, è stato avviato il giorno 21 luglio 2026 e termina con la data del presente provvedimento;

- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 156 di data 6 febbraio 2026, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7

del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

**D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo svincolo dalla destinazione ad uso scolastico gravante sulle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 512/1, P.T. 2949 II, C.C. Mezzocorona,

così come richiesto dal legale rappresentante dell'associazione Amici della scuola dell'infanzia di Mezzocorona ODV, Ente gestore della scuola dell'infanzia equiparata di Mezzocorona;

2. di provvedere agli adempimenti necessari al fine di conseguire l'annotazione nei libri fondiari dello svincolo dalla destinazione ad uso scolastico di cui al punto 1., dando atto che il vincolo venticinquennale istituito con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 162 di data 15 dicembre 2014, per il quale era stata presentata istanza di annotazione con G.N. 1365/2016, è limitato agli spazi adibiti a scuola dell'infanzia contraddistinti dalla p.m. 2 della p.ed. 512/1, P.T. 2949 II, C.C.

Mezzocorona;

RIFERIMENTO : 2026-S180-00080

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

3. di dare atto che il procedimento avviato, di cui è responsabile il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia, termina con la data del presente provvedimento;

4. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

5. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;

6. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;

7. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del D.P.R. 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.

RIFERIMENTO : 2026-S180-00080

Pag 4 di 5 KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2026-S180-00080

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5